

AZIENDA CONSORTILE SERVIZI VAL D'ARDA

CONVENZIONE

ART. 1 - Costituzione

E' costituito un Consorzio denominato "AZIENDA CONSORTILE SERVIZI VAL D'ARDA".

Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.

Al Consorzio potranno aderire altri Comuni su loro espressa richiesta.

L'accettazione dell'adesione è deliberata dall'Assemblea consortile con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) delle quote di partecipazione.

ART. 2 - Scopo

Lo scopo del Consorzio è quello di gestire beni propri che consentano di erogare servizi in grado di prevenire e soddisfare con razionalità economica l'esigenza del singolo e delle collettività per quanto attiene il ciclo integrato delle acque.

A tal fine il Consorzio cura la gestione associata degli impianti e l'esercizio dei servizi di cui al precedente comma, che siano di comune interesse degli Enti consorziati.

Il Consorzio potrà procedere con tutte le attività necessarie per realizzare nuove reti e impianti e ampliamenti dei beni di cui al primo comma.

ART. 3 - Durata

Il Consorzio durerà fino al 31 dicembre 2040. Tale termine potrà essere prorogato.

ART. 4 - Patrimonio e fondo di dotazione

Il patrimonio consortile è costituito da:

a. beni immobili, beni mobili, fondi liquidi, altre attività e passività assegnati dai singoli Comuni al Consorzio all'atto dell'adesione o successivamente;

b. beni immobili, beni mobili, fondi liquidi, altre attività e passività acquisiti o realizzati in proprio dal Consorzio.

Il Fondo di dotazione è costituito dagli apporti netti dei singoli Comuni.

Il valore dei beni costituenti il fondo di dotazione è stato determinato all'atto del conferimento con valutazione di un soggetto qualificato incaricato dall'Assemblea e potrà essere modificato per:

- tenere conto di nuovi conferimenti, valutati come sopra indicato o di dismissioni del patrimonio conferito;
- aggiornamenti della valutazione, decorsi almeno dieci anni dalla valutazione originaria, nel caso di accertata riduzione del valore dei beni rispetto al valore di bilancio. Tale accertamento dovrà essere effettuato sempre tramite valutazione di un soggetto qualificato incaricato dall'Assemblea.

La modifica del valore dei beni costituenti il fondo di dotazione comporterà la modifica del Fondo di dotazione.

ART. 5 - Modalità di conferimento

I Comuni aderenti al Consorzio, nel rispetto delle leggi vigenti, conferiscono in dotazione i beni e gli impianti relativi al servizio oggetto dell'affidamento.

I beni conferiti al Consorzio sono oggetto di stima industriale, accertata e approvata con deliberazione assembleare come previsto dal precedente art. 4.

Eccezionalmente, e a fronte di valide motivazioni, i Comuni possono dare in affitto, in comodato od in uso particolari beni o impianti.

Per i beni dati in affitto, il corrispettivo viene fissato, volta per volta e anno per anno, d'intesa tra il Consorzio e i Comuni consorziati interessati, in base a coefficienti che tengano conto del valore dei beni medesimi.

In casi particolari e a seguito di deliberazione assembleare, il Consorzio può corrispondere ai Comuni interessati un canone di servizio e/o un interesse compensativo, determinato in conformità alla normativa vigente e ai criteri fissati dall'Assemblea.

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di finanziamenti ottenuti e conferiti dai Comuni per l'esecuzione di lavori o impianti.

I beni e gli impianti assegnati che sono divenuti obsoleti, o comunque, messi fuori uso per qualsivoglia ragione, saranno restituiti dal Consorzio agli Enti conferenti nello stato in cui si trovano. Tale restituzione comporterà la modifica del Fondo di dotazione per l'eventuale valore residuo del bene.

ART. 6 - Quote di partecipazione

La quota di partecipazione di ciascun Comune consorziato viene determinata sulla base dei sottoindicati parametri e relativi pesi percentuali:

fondo di dotazione 60% (sessanta per cento);
popolazione residente 40% (quaranta per cento).

A tutti gli Enti consorziati viene comunque assegnata una quota minima fissata nello 0,1% (zero virgola uno per cento), sottratta in pari misura agli altri.

I dati della popolazione residente sono rideterminati dopo l'approvazione del Bilancio d'esercizio di ogni anno con i dati relativi all'anno precedente utilizzando i dati consuntivi disponibili dell'Amministrazione Provinciale o, in assenza, degli uffici comunali interessati.

Le quote così determinate diventano effettive una volta deliberate dall'Assemblea.

Eventuali modifiche in merito ai criteri di determinazione delle quote di ciascun Comune, comportando modifiche sostanziali alla Convenzione, dovranno essere preventivamente approvate da ciascuno dei Comuni consorziati.

ART. 7 - Atti soggetti all'approvazione dei Comuni consorziati

Le deliberazioni concernenti gli argomenti sottoindicati sono sottoposte all'approvazione dei singoli Comuni consorziati:

- a. lo scioglimento o la proroga del Consorzio;
- b. il recesso di singoli Comuni;
- c. le modifiche alla presente Convenzione.

Salvo diversa disposizione di legge, le determinazioni dei Comuni dovranno essere assunte entro 30 (trenta) giorni dalla

data di ricevimento della relativa comunicazione da parte del Consorzio.

ART. 8 - Atti fondamentali del Consorzio

Sono atti fondamentali del Consorzio e pertanto ai sensi dell'art. 31, 5° comma del D.Lgs. n. 267/2000 sono riservati all'approvazione dell'Assemblea - con le modalità stabilite nello statuto - le delibere del Consiglio di Amministrazione concernenti:

- a. il Piano Programma;
- b. il Bilancio economico di previsione annuale e le relative variazioni;
- c. il Bilancio economico pluriennale;
- d. il Bilancio d'esercizio.

Gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione concernenti iniziative o programmi di intervento sul territorio dei singoli Enti saranno trasmessi agli stessi ai fini di una necessaria e preventiva informazione.

Le proposte di atti che richiedono impegni a carico dei bilanci degli Enti consorziati dovranno essere inviate agli stessi con un congruo anticipo rispetto alla data di convocazione dell'Assemblea chiamata a discuterle, per consentire l'adozione delle determinazioni di loro spettanza.

ART. 9 - Utile d'esercizio

L'utile d'esercizio risultante dal Bilancio d'esercizio sarà destinato nell'ordine:

- a. alla copertura di eventuali perdite pregresse;
- b. all'incremento del fondo di riserva nella misura deliberata dall'Assemblea;
- c. all'incremento del fondo miglioramento e sviluppo del Consorzio stesso nella misura deliberata dall'Assemblea;
- d. ai Comuni consorziati secondo un piano di riparto da effettuarsi in ragione delle quote di partecipazione.

ART. 10 - Perdita d'esercizio

Alla copertura delle perdite si farà fronte, oltre che con gli utili di esercizi futuri all'uopo destinati, con il fondo di riserva di cui all'articolo precedente. Qualora la perdita residua superi il 10% del fondo di dotazione, la stessa dovrà essere ripianata dai Comuni costituenti il Consorzio nelle stesse proporzioni indicate nel punto d) dell'articolo precedente.

Nel caso di perdita d'esercizio il Consiglio di Amministrazione deve analizzare le cause che hanno determinato la perdita stessa e indicare, con apposito documento, i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione.

ART 11 - Scioglimento

Il Consorzio può cessare a seguito di deliberazione della maggioranza degli Enti consorziati che rappresentino comunque i 2/3 delle quote di partecipazione.

Le modalità di ripartizione del patrimonio del Consorzio, in caso di suo scioglimento sono disciplinate dallo Statuto.

Eventuali vertenze conseguenti saranno risolte dagli enti consorziati su proposta dell'assemblea consortile.

ART. 12 - Recesso

E' consentito il recesso anche di un solo Comune consorziato, espresso con le forme e secondo le modalità della normativa vigente nonché del vigente Statuto, purché intervenga il consenso dei 2/3 (due terzi) delle quote di partecipazione.

Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall'ingresso dell'Ente nel Consorzio o dalla data dell'affidamento qualora il servizio sia stato affidato successivamente.

Nei confronti del Comune recedente si applicano i criteri fissati nello Statuto.

ART. 13 - Controversie tra Comuni

Per ogni controversia tra i Comuni consorziati o tra essi ed il Consorzio, derivante dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente Convenzione e dello Statuto, sarà espletato un tentativo obbligatorio di conciliazione.

A tal fine l'Assemblea provvederà a nominare una commissione di tre membri, la quale, convocati i legali rappresentanti degli Enti interessati, dovrà esprimersi in merito alla composizione della controversia entro 90 (novanta) giorni dalla data del suo insediamento.

Qualora l'esito di cui ai precedenti commi sia negativo, la controversia sarà decisa da un Collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuno delle due parti interessate e il terzo di comune accordo tra i due nominati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Piacenza.